

REGIONE DELLA PUGLIA

LEGGI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI
MISSIONE PER I CONSIGLIERI REGIONALI.

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1971, n. 3

Trattamento economico di missione per i Consiglieri Regionali.

Il Consiglio Regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai componenti dell'Ufficio Regionale ed ai Consiglieri Regionali che si recano in missione in altre regioni od all'estero per ragioni del loro ufficio o per mandato del Consiglio o della Giunta, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, nel limite del costo del biglietto di prima classe o di aereo e degli eventuali supplementi (escluso quello per il vitto), nonché per l'uso di un posto letto in compartimento singolo.

Per i viaggi effettuati con automezzo proprio o noleggiato, quando manchino i mezzi ordinari di linea, è corrisposta, a titolo di rimborso spese di viaggio, una indennità di £. 45 per chilometro.

Art. 2

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missione di servizio all'interno o all'estero, spetta una indennità supplementare pari al 20 per cento del costo del biglietto di viaggio in ferrovia o in altri mezzi di linea e del 10 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo o in piroscalo.

L'indennità supplementare si applica anche sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio.

Art. 3

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai componenti della Giunta Regionale ed ai Consiglieri regionali che si recano in missione all'interno spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità supplementare di cui al precedente articolo 2, una indennità di trasferta di £. 20.000 per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla Regione, nonché per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.

Per le missioni effettuate all'estero spetta una indennità di trasferta di £. 25.000 per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla regione, nonché per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore.

Art. 4

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà fino al 31 Dicembre 1971 con il fondo anticipato dallo Stato per sopperire al primo impianto dell'organizzazione regionale e successivamente con gli ordinari stanziamenti appositamente previsti dal bilancio regionale.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Il Presidente del Consiglio

Finocchiaro

I Consiglieri Segretari

Margiotta - Ventura

E' estratto del verbale della seduta del 6 dicembre 1971 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

Il Presidente del Consiglio
(On.le Prof. Beniamino Finocchiaro)



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

N. 1358 Prot.

Bari, 10 gennaio 1972

RINVIATA a nuovo esame del Consiglio Regionale.

Il Commissario del Governo - F/to N. Pignataro.

p. c c

(Dot. Proc. Pasquale Donvito)

